



Originale informatico  
sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del  
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

## COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 IN DATA 26-05-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ANNO 2020.**

Il giorno **ventisei** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:30** in videoconferenza sulla piattaforma GOOGLE MEET, come previsto con Decreto del Sindaco prot. 2856 del 24 marzo 2020 in attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video a seguito dell'appello:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Campagnolo Raffaella	P
Fabris Diego	P
Sebellin Rachele Lucia	P
Zanolli Riccardo	P
Scarpino Rosa	P
Fabris Francesca	P
Baù Marco	P
Sartori Daniele	P
Tolio Eleonora	P
Marcon Franco Valter	P
Carlesso Marco	P
Zaminato Remo	P
Marini Zeudi	P

(P)resenti 13 (A)ssenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giuseppe Lavedini**.

La **dott.ssa Raffaella Campagnolo**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 19 DEL 14-05-2020

*Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:*

**“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ANNO 2020.”**

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della NUOVA IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Rilevato** che a seguito della disciplina introdotta dalla summenzionata Legge n. 160/2019:

- l'aliquota di base per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale è stabilita nella misura dello 0,86 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è ugualmente fissata allo 0,86%, pari alla somma delle vecchie aliquote Imu (0,76%) e Tasi (0,1%). L'imposta corrispondente allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre ai Comuni è concesso di incrementare l'aliquota fino all'1,06% o di diminuirla fino allo 0,76%;
- è confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) e relative pertinenze è ora stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina Imu, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, fruendo del relativo trattamento di favore, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sempre che l'appartamento non risultasse locato o dato in comodato d'uso;
- cala la tassazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è stabilita un'aliquota di base dello 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento (fino al 2019, si partiva dallo 0,2%, riducibile allo 0,1%);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), l'aliquota di base sarà pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall'Imu;
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (nel 2019 il termine per l'adempimento era stato spostato al 31 dicembre);

- è stata anticipata di un anno, l'introduzione della deducibilità integrale dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'Imu dovuta sui beni strumentali.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Considerato altresì** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato che** l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. 2020/2022, approvare le seguenti aliquote:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	5,5‰

Detrazione abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "beni merce"	1,7‰
Aree edificabili	9,9‰
Terreni agricoli	9,9‰
Altri immobili	9,9‰

**Richiamati** i commi 756 e 757 dell'art. 1, Legge 160/2019 che prevedono rispettivamente quanto segue:

- a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

**Considerato** che alla data odierna il MEF non ha ancora emanato il suddetto decreto e pertanto non è ancora stato disposto il prospetto delle aliquote all'interno del Portale del federalismo fiscale;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2020 riservandosi comunque di recepire il contenuto della presente deliberazione all'interno del Portale del federalismo fiscale qualora l'intervenuto decreto lo rendesse necessario;

**Vista** la risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 del Dipartimento delle finanze con la quale viene data una interpretazione sistematica delle norme, effettuata alla luce dei commi 756 e 757, ritenendo che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;

**Rimarcato** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, mediante trasmissione da effettuarsi entro il termine perentorio del 14 ottobre;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Dato atto**, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**Visto** l'art. 1, comma 779 della Legge 160/2019 che consente ai comuni, in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione assunta al precedente punto dell'ordine del giorno;

**Dato atto** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare bilancio appositamente convocate in data 19/05/2020;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, nr. 8 del 22/04/2020, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### PROPONE

1. di approvare le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2020 come segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	5,5‰
Detrazione abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "beni merce"	1,7‰
Aree edificabili	9,9‰
Terreni agricoli	9,9‰
Altri immobili	9,9‰

2. di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

--- fine proposta ---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

*Il Sindaco ricorda di aver già sinteticamente illustrato il contenuto nella presentazione della delibera precedente.*

*CARLESSO: evidenzia che è stata aumentata l'aliquota per i terreni agricoli, è quindi un aumento d'imposta. Ricorda che la maggior parte dei cittadini possiede terreni agricoli.*

*Invita a rivedere i valori delle aree fabbricabili che sono fermi al 2009/2010 e che oggi non sono più attuali. In sostanza si paga oggi il doppio rispetto a quanto sarebbe dovuto in base al valore attuale.*

*Ricorda l'aumento dell'addizionale IRPEF approvato dalla maggioranza. Nell'ultimo incontro il Sindaco ha comunicato che il bilancio dell'asilo era in buone mani e in salute. Invece ora vengono pagati più di 3.000,00 euro per pagare dei professionisti per un concorso per un dipendente del museo. E' una spesa esagerata e in questo periodo si poteva attingere a commissari interni per ridurre le spese. Si tratta di determine errate in quanto fanno riferimento a INARCASSA in quanto è la cassa degli architetti e degli ingegneri e non dei professionisti indicati in determina.*

*È vergognoso spendere questi soldi in questo periodo per l'apertura del Museo. Abbiamo bisogno di un'altra persona negli uffici comunali? Non c'era piuttosto bisogno di un operaio a supporto della manutenzione?*

*Alle ore 20,18 il consigliere ZANOLLI perde il collegamento video.*

*PRESENTI 12*

*SINDACO: in merito all'addizionale IRPEF ricorda che a dicembre 2019 c'è stato un adeguamento ai livelli degli altri comuni vicini. Se ne è già parlato. Conferma quanto detto in merito al bilancio dell'asilo, a parte le difficoltà di mantenere il rapporto tra numero di bambini e numero di insegnanti, per superare le quali si sta lavorando. Si vuole puntare alla qualità dell'offerta formativa. L'affidamento della mensa ha dato entrate in più alla fondazione e il bilancio non ha problemi nella misura in cui la fondazione è in salute. Si è in un momento storico in cui c'è una riduzione di bambini pur avendo un numero di insegnanti invariato, cosa che peraltro può tornare utile per la gestione in questa situazione di emergenza sanitaria. Coglie l'occasione per ringraziare il CDA della fondazione che sta lavorando gratuitamente, insieme agli insegnanti, per pensare ad un'offerta formativa e alla riorganizzazione del prossimo anno.*

*Ringrazia i due professionisti che stanno collaborando con la Fondazione per la gestione delle risorse umane e del bilancio.*

*In merito alla rivalutazione dei valori delle aree è sicuramente opportuno adeguarli a ribasso visto l'andamento del mercato. Si tratta di una delle cose che saranno fatte.*

*Non concorda in merito all'affermazione relativa alle spese sui professionisti per il concorso. Occorre avere la persona giusta nel posto giusto e per selezionarla è essenziale avvalersi di professionisti. Come per presentare il progetto di una casa occorrono tecnici specializzati (architetto, ingegnere, geologo, ecc.), con le relative spese che sono finalizzate alla buona riuscita del progetto. Analogamente avviene nel settore pubblico per i concorsi, dove chi arriva a lavorare in un ente pubblico dovrà avere un contatto diretto con i cittadini e ha un ruolo di garanzia per i cittadini. Questo fa la differenza nella qualità del servizio. È un investimento di tutto rispetto che ora è previsto anche dalle norme in evoluzione. Ricorda che questo tipo di valutazione psico-attitudinale viene fatta da tempo per le forze dell'ordine.*

*La sostituzione del dipendente in segreteria è necessaria, come è necessario assumere un altro operaio. Si sta aspettando un chiarimento normativo visto il recente decreto approvato. Sarà assunto anche un dipendente dell'ufficio tecnico di categoria C in sostituzione di un dipendente che sta cessando, anche se attualmente è in comando presso il nostro Comune per alcune ore.*

*Stiamo cercando di valutare la possibilità di poter assumere una assistente sociale di ruolo, non come ora che il servizio è appaltato.*

*SARTORI: preannuncia voto favorevole. Le spese sulla risorsa umana sono un investimento, visto che l'assunzione vale per 40 anni ed è importante assumere la persona giusta.*

*CARLESSO: preannuncia voto contrario a causa dell'aumento dell'aliquota sui terreni agricoli.*

Non ci sono altri interventi.

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Marcon, Carlesso) e n. 2 consiglieri astenuti (Zaminato, Marini) espressi con votazione per appello nominale,

**DELIBERA**

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il Sindaco chiede se ci sia opposizione da parte dei consiglieri alla replica del voto per l'immediata eseguibilità.

Non c'è opposizione.

Pertanto, il Consiglio Comunale con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Marcon, Carlesso) e n. 2 consiglieri astenuti (Zaminato, Marini) espressi con votazione per appello nominale,

**DELIBERA**

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

\*\*\*\*\*

Il Sindaco ringrazia la protezione civile.

In base alla situazione si deciderà se il prossimo consiglio sarà in videoconferenza o in presenza.

La seduta si chiude alle ore 20,30

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (*firmato digitalmente*)

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 19 DEL 14-05-2020:**

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 21-05-2020.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 21-05-2020.